

## Atto nullo se manca la delega del capoufficio

*Tributi - Avviso di accertamento - Difetto di sottoscrizione - Funzionario delegato - Delega conferita senza limiti di tempo - Nullità dell'atto*

### **Commissione Tributaria Provinciale Enna Sentenza 10 aprile 2017, n. 616**

#### **Svolgimento del processo**

L'Agenzia delle Entrate di Enna emetteva nei confronti della (...) l'avviso di accertamento, meglio specificato in epigrafe, anno d'imposta 2011, con il quale rideterminava i corrispettivi dichiarati, applicando una percentuale di ricarico del 50% anzichè quella dichiarata dal contribuente del 24,55%, e quindi richiedeva un maggiore IRPEF, Add. Reg., IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. Avverso tale provvedimento la (...), come rappresentata e difesa in atti, ha proposto ricorso iscritto al n. 70/16 RGR nel quale ha eccepito un difetto procedurale ravvisabile nel mancato avvio del contraddittorio, un difetto di sottoscrizione posto che l'atto è sottoscritto da soggetto privo dei requisiti di legge, nonché il difetto di motivazione e l'assenza di presunzioni precise, gravi e concordanti.

Ha concluso, pertanto, come in epigrafe.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Enna - costituitasi in giudizio con proprio atto difensivo ha sostenuto la non obbligatorietà della redazione del pvc. Inoltre ha sostenuto che l'atto è stato legittimamente sottoscritto da un funzionario delegato dal capo dell'ufficio e che dall'analisi delle fatture è risultato evidente l'incongruenza tra la ricarica dichiarata e quella applicata. Ha concluso ut dixit.

Fissata l'udienza, pubblica, per il giorno 27 marzo 2017 ne è stata data comunicazione alle parti. In detta, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del relatore, sentite le parti, il Collegio, in Camera di Consiglio, esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.

#### **Motivi della decisione**

Ai sensi dell'art. 276, comma 2, cpc, applicabile anche al processo tributario, "Il Collegio sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa". Certamente pregiudiziale è l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione. Ebbene, l'art. 42 (Avviso di accertamento) al primo comma dispone che "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato". Sul punto la Suprema Corte con le sentenze n. 22803/2015, 22800/2015, 22810/2015 ha chiarito che il dirigente dell'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate (il cosiddetto capo ufficio o capo area) può delegare a firmare gli avvisi di accertamento i funzionari del medesimo ufficio purché appartenenti alla carriera direttiva (ovvero rientrare nella "terza area). Quanto, invece, alla delega, essa deve essere scritta, motivata, nominativa e, infine, deve riferirsi a un ambito temporale ben determinato, ossia deve avere un termine di validità.

Ora, dall'esame delle deleghe prodotte in giudizio dall'A.F. si rileva che queste sono state conferite senza limiti temporali ovvero a tempo indeterminato, essendo stata indicata solo la data di inizio. Manca, infatti, l'indicazione del termine iniziale.

Ne consegue, alla luce della giurisprudenza succitata condivisa da questo Collegio, che l'atto è nullo per vizio di sottoscrizione e di conseguenza ogni altro motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito.

La Commissione condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 500,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.

Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 500,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.